

Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento e dei fogli Avvertenze relativi ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

### IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

# **Dispone**

# 1. Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento

- 1.1 È approvato il modello di cartella di pagamento che sostituisce il modello approvato con provvedimento prot. n. 100148 del 3 luglio 2012 (allegato 1).
- 1.2 L'adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

# 2. Approvazione dei fogli Avvertenze relativi ai ruoli dell'Agenzia delle entrate

2.1 Sono approvati i fogli Avvertenze (allegati 2-7) relativi alle diverse tipologie di somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate.

#### Motivazioni

La revisione del modello di cartella di pagamento è scaturita dall'esigenza di garantire una migliore fruibilità del contenuto informativo allo scopo di assicurare maggiore chiarezza e trasparenza al contribuente.

È stato operato un intervento di razionalizzazione delle indicazioni utili al contribuente per l'assolvimento del debito riunendo nella medesima sezione ("Dove e come pagare") tutte le informazioni relative alle molteplici modalità di pagamento precedentemente illustrate in due sezioni distinte.

È stata adeguata la terminologia attinente alle somme spettanti all'Agente della riscossione sostituendo la parola "compensi" con "oneri di riscossione", stante la revisione del sistema di remunerazione del servizio di riscossione disposto con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

La revisione delle Avvertenze relative ai ruoli dell'Agenzia delle entrate si è resa necessaria a seguito delle modifiche normative in materia di contenzioso tributario apportate dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonché del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, per effetto della riformulazione dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 che disciplina l'istituto del reclamo-mediazione, è stata ridenominata la sezione "Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso" in "Presentazione del ricorso" ed è stato eliminato ogni riferimento alla pregressa disciplina che imponeva al contribuente di presentare, in via preliminare, un'istanza di reclamo-mediazione. In base alla nuova previsione normativa, infatti, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, la presentazione del ricorso giurisdizionale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

È stato, inoltre, adeguato il riferimento al limite di valore della controversia ai fini della costituzione in giudizio senza l'assistenza tecnica di un difensore, innalzato da 2.582,28 euro a 3.000,00 euro.

Con specifico riguardo al foglio Avvertenze relativo ai ruoli emessi dagli Uffici provinciali-Territorio approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 35137 del 20 marzo 2013, e a cui sono stati apportati i necessari aggiornamenti, si precisa che lo stesso resta valido solo con riguardo ai ruoli emessi dagli Uffici provinciali-Territorio di Roma, Milano, Napoli e Torino che hanno mantenuto una struttura autonoma, come disposto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 160746 del 17 dicembre 2015. Per i ruoli emessi dai restanti Uffici provinciali-Territorio - che invece, a decorrere dal 1° gennaio 2016 costituiscono, ai sensi del sopra citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2015, articolazione interna delle corrispondenti Direzioni provinciali - viene utilizzato il foglio Avvertenze di cui all'allegato 2.

È stato soppresso il foglio Avvertenze relativo alle sanzioni amministrative approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002, in quanto sanzioni di natura tributaria e, pertanto, rientranti nella disciplina prevista nel foglio Avvertenze di cui all'allegato 2.

Per ragioni di ordine sistematico, vengono altresì riproposti i fogli Avvertenze di cui agli allegati 6 e 7, ancorché non interessati da modifiche di ordine contenutistico.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### Riferimenti normativi dell'atto

*a) Ordinamento dell'Agenzia delle Entrate*: decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (art. 57, c. 1 e art. 62, c. 1 e 2) b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, c. 1)

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, c. 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, c. 2, lettera a, b, c)

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 ottobre 2011 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 marzo 2012 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2013

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2014.

Roma, 19 febbraio 2016

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Rossella Orlandi